

(N. III)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

#### Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, a seguito dell'approvazione della legge 10 maggio 1978, n. 176, sono state introdotte norme provvisorie per consentire all'affittuario di fondi rustici il pagamento del canone d'affitto, dopo che la sentenza n. 153 del 1977 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali, e quindi illegittimi, alcuni articoli della legge n. 814 del 1973: in particolare, per quel che qui interessa, gli articoli 3, secondo, sesto e undicesimo comma, e 4, secondo e terzo comma.

Bisogna, tuttavia, far presente che la provvisorietà, di cui è menzione nel titolo della legge n. 176 del 1978, relativamente all'efficacia temporale della stessa, sembra doversi limitare solo alla prima parte del primo comma dell'articolo 1 di tale legge.

Ne consegue che, mentre deve considerarsi tutt'ora in vigore il dettato dell'intera norma-

tiva, risulta al contrario non più applicabile il dettato parziale del primo comma dell'articolo 1 in parola perchè rivolto a regolare i rapporti (circa il pagamento del canone) tra locatori e affittuari fino a tutta l'annata agraria 1977-1978.

Ma non avendo il legislatore provveduto a disciplinare negli altri commi ed articoli, in via provvisoria, i pagamenti dei canoni per le annate agrarie successive, si rende necessario un ulteriore intervento legislativo prima delle prossime scadenze dei pagamenti dei fitti.

Poichè le note vicende politiche non hanno consentito al Parlamento di portare a termine la legge di riforma dei contratti agrari, si ritiene opportuno oltre che urgente presentare l'unito disegno di legge che raccomandiamo agli onorevoli colleghi per una sollecita discussione ed approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

Il disposto della legge 10 maggio 1978, n. 176, è prorogato per l'annata agraria 1978-1979 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.